

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 23 gennaio 2001.**

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bianchi Clerici, Boato, Bono, Bordon, Brancati, Bressa, Brugger, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Castellani, Corleone, Dalla Chiesa, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Fonzo, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fassino, Fei, Gambale, Giancarlo Giorgetti, Gnaga, Grignaffini, Labate, Landolfi, La Russa, Loddo, Maccanico, Maggi, Malgieri, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michelini, Morgando, Muzio, Nesi, Niedda, Nocera, Occhetto, Olivo, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Paissan, Pecoraro Scanio, Pisanu, Polenta, Possa, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Romano Carratelli, Guido Rossi, Saonara, Sbarbati, Schietroma, Sica, Solaroli, Tassone, Testa, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

(alla ripresa pomeridiana della seduta)

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bianchi Clerici, Biondi, Boato, Bono, Bordon, Brancati, Bressa, Brugger, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Castellani, Corleone, Dalla Chiesa, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Fonzo, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fassino, Fei, Gambale, Giancarlo Giorgetti, Gnaga, Grignaffini, Grimaldi, Labate, Landolfi, La Russa, Loddo, Maccanico, Maggi, Malgieri, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michelini, Morgando, Muzio, Nesi, Niedda, Nocera, Occhetto, Olivo, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Paissan, Pecoraro Sca-

nio, Pisanu, Polenta, Possa, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Romano Carratelli, Guido Rossi, Saonara, Saraca, Sbarbati, Schietroma, Sica, Solaroli, Soro, Tassone, Testa, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 7363, d'iniziativa del deputato FEI, ha assunto il seguente titolo: « Norme in materia di *project financing* » (7363).

**Assegnazione di una proposta di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato alla XII Commissione permanente (Affari sociali), in sede referente:

S. 941-1152-1432-1700-B – Senatori FUMAGALLI CARULLI ed altri; TERRACINI ed altri; AVOGADRO ed altri; MANIERI ed altri: « Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo » (*approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla XII Commissione permanente del Senato*) (5978-B) *Parere della V Commissione.*

**Trasmissione dal ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato – con delega per il turismo – con lettera in data 17 gennaio

2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante « Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) » per l'anno 1999 (doc. CXV, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 18 gennaio 2001, il deputato Marcello DELL'UTRI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Milano, n. 8018/00 R.G.G.I.P.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Annunzio della pendenza di un procedimento civile nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 19 gennaio 2001, il deputato Maurizio GASPARRI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile (tribunale di Roma, atto di citazione dei dottori Gian Paolo Cariello, Donato D'Auria e Giovanna Di Donna) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari,

i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 18 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 febbraio 1999, n. 472, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente la proposta di riparto tra le regioni a statuto speciale e la provincia autonoma di Trento delle risorse destinante alla sostituzione di autobus per il trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 febbraio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, recante riordino delle stazioni sperimentali per l'industria.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 febbraio 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 – Rappresentatività degli organi dell'Enpaia)***A) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere – premesso che:

è attualmente in fase conclusiva la procedura di rinnovo degli organi della fondazione Enpaia (Ente nazionale di presidenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura);

come prevede l'articolo 12 dello statuto dell'Enpaia – così come approvato dai ministeri vigilanti con decreto interministeriale del 25 marzo 1998 – il ministero del lavoro e della previdenza sociale è stato chiamato nel gennaio di quest'anno all'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative su base nazionale legittimate a designare i membri di ciascun organo;

inoltre, come prevede l'articolo 7 e 10 dello statuto dell'Enpaia, tale individuazione deve essere effettuata dal ministero del lavoro e della previdenza sociale « avuto riguardo all'attività della fondazione » e, pertanto, nella determinazione dei livelli di rappresentatività delle associazioni nazionali legittimate, il predetto ministero è tenuto a fare riferimento al numero delle aziende e dei relativi dipendenti iscritti all'Enpaia e non ad un generico peso di rappresentatività in campo agricolo;

con riferimento a tali criteri, le cooperative agricole rappresentano circa il 50

per cento del totale delle aziende iscritte all'Enpaia e la gran parte di esse è aderente alla Confederazione cooperative italiane;

pertanto, già in fase di avvio delle procedure di rinnovo la Confederazione cooperative italiane aveva fatto presente sia all'Enpaia che al ministero del lavoro e della previdenza sociale che era necessario rivedere l'attuale assetto delle rappresentanze negli organi della fondazione al fine di assicurare alla cooperazione agricola una presenza numerica maggiormente adeguata al suo effettivo attuale peso. In tal senso erano stati forniti dalla Confcooperative dati relativi alla propria rappresentatività;

pur a fronte di una rilevante presenza numerica della cooperazione, la Confederazione cooperative italiane è stata riconosciuta dal ministero del lavoro e della previdenza sociale come quarta in ordine decrescente per peso di rappresentatività nella graduatoria delle associazioni maggiormente rappresentative su base nazionale legittimate a designare i membri di ciascun organo dell'Enpaia;

nella tabella relativa alla rappresentatività, predisposta dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, vengono assegnate 4.391 aziende alla Confagricoltura, 2.400 alla Coldiretti, 2.141 alla Cia e 1.073 alla Confcooperative, per un totale di 10.005 aziende;

sempre nella suddetta tabella, la Confagricoltura viene indicata come firmataria di due contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre la Confcoope-

rative, Coldiretti e Cia vengono indicate come firmatarie di un solo contratto collettivo nazionale di lavoro;

tale graduatoria, inoltre, ha portato l'attuale presidente dell'Enpaia a decidere l'esclusione della rappresentanza cooperativa nella composizione del nuovo consiglio di amministrazione pur essendo tale rappresentanza da sempre presente in tale organismo. Ciò a vantaggio della Cia fino ad oggi assente da tale consiglio di amministrazione;

il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, attraverso la propria direzione generale della cooperazione, può disporre di tutti i dati relativi alla cooperazione e, pertanto, non può ignorare il peso numerico e la consistenza imprenditoriale reale della cooperazione agricola presente nell'Enpaia —

perché nella tabella predisposta dal ministero del lavoro e della previdenza sociale siano riportati dati sulla rappresentatività delle singole associazioni non rispondenti a quelli desumibili dall'attività della fondazione come espressamente previsto dallo statuto della stessa;

a quali dati, in particolare, il ministero del lavoro e della previdenza sociale abbia fatto riferimento nella assegnazione del numero delle aziende per associazione e per quali motivi il Ministro interpellato, il quale esprime un proprio esponente nel consiglio di amministrazione, ed il presidente del collegio sindacale non abbiano tenuto conto che al 31 dicembre 1999 (come riportato nel bilancio consuntivo 1999) le aziende agricole iscritte all'Enpaia erano 7.103, cioè 2.902 in meno di quante riportate nella tabella sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali (pari a 10.005) predisposta dal ministero stesso, dando, pertanto, una rappresentazione non rispondente dei diversi livelli di rappresentatività;

per quale motivo alla Confcooperative siano state attribuite come peso di rappresentatività unicamente 1.073 aziende cooperative delle circa 3.500 tra cooperative e consorzi associati alla fondazione;

se tale differenza numerica, pari a circa 2.427 aziende sia stata inclusa nei dati di rappresentatività di altre associazioni — e ciò non sarebbe legittimo essendo la rappresentanza imputabile a Confcooperative — o diversamente non sia stata considerata ai fini del calcolo complessivo delle aziende associate all'Enpaia;

perché, inoltre, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale abbia indicato la Confagricoltura come firmataria di due contratti collettivi nazionali di lavoro mentre Confcooperative, Coldiretti e Cia quale firmatarie di un solo contratto collettivo nazionale di lavoro, pur essendo la Confcooperative firmataria di tre contratti collettivi in campo agricolo. Peraltro, questo dato può essere direttamente rilevato e verificato dallo stesso ministero del lavoro e della previdenza sociale in quanto, come noto, entro 30 giorni dalla stipula contrattuale, i testi di ogni contratto collettivo di lavoro vengono depositati presso lo stesso ministero del lavoro e della previdenza sociale;

se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non ritengano necessario procedere alla correzione dei dati assunti per la determinazione della rappresentatività rimuovendo, così, effetti che sembrano mirare a riportare una lottizzazione e spartizione di puro schieramento in organismi nei quali si era proceduto a processi di privatizzazione nell'interesse degli iscritti all'ente;

quali iniziative, inoltre, il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale intendano intraprendere per rimuovere la decisione assunta dal presidente dell'Enpaia di procedere all'esclusione della designazione di Confcooperative dagli organi dell'Enpaia, non tenendo conto, in tal modo, dell'elenco sulla rappresentatività trasmesso dal ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(2-02582)

« Giovanardi ».

(19 settembre 2000)

(Sezione 2 – Modalità delle assunzioni dall'Ikea di Anagnina)

B) Interrogazione

GASPARRI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nella X circoscrizione del comune di Roma, su via Anagnina, è stato recentemente costruito un centro commerciale denominato « Ikea »;

la società proprietaria del suddetto centro commerciale ha provveduto alla assunzione di circa 400 dipendenti per lo più abitanti nella zona —:

con quali criteri si sia proceduto a queste assunzioni, se siano state rispettate tutte le norme riguardanti il collocamento, e se sia stata garantita a tutti i cittadini la possibilità di accedere, in condizione di eguaglianza e senza discriminazione alcuna, ai suddetti 400 posti. (3-05906)

(27 giugno 2000)

(Sezione 3 – Motivazione delle trattenute ex-Onpi, ente disciolto, sui ratei di pensione)

C) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE e ALOI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

ogni rateo di pensione espone la voce « contributo ex-Onpi » come trattenuta, per l'importo di lire 20 (venti);

l'Onpi (Opera nazionale pensionati d'Italia) è sciolta e liquidata ormai da tempo;

non si comprende per quale ragione l'Istituto nazionale per la previdenza sociale continua ad operare la trattenuta destinata all'ex-Onpi —:

per quale ragione l'Istituto nazionale per la previdenza sociale continui ad operare sui ratei di pensione la trattenuta di lire venti destinate alla disciolta Opera nazionale pensionati d'Italia;

quale collocazione trovino le trattenute ex-Onpi nel bilancio dell'Inps;

quale sia la destinazione di tali somme;

se non sia necessario eliminare una trattenuta che, indipendentemente dalla sua entità, è ormai priva di ogni significato. (3-06023)

(12 luglio 2000)

(Sezione 4 – Interventi per la tutela di lavoratori della TNT Automotive logistics di Verrone – Biella)

D) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE e ALOI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la società Tnt Automotive logistics di Verrone (Biella) ha annunciato l'intenzione di chiudere il magazzino di ricambi Fiat entro la fine del corrente anno;

rischiano di perdere il posto di lavoro 135 dipendenti;

lavoratori ed organizzazioni sindacali hanno deciso di entrare in agitazione in attesa di poter chiarire con i vertici aziendali i definitivi intendimenti della Tnt Automotive logistics;

i rappresentanti sindacali hanno affermato di ritenere che i vertici aziendali abbiano deciso di puntare sugli altri due stabilimenti di ricambi di None e di Volvera, più vicini all'area torinese;

l'area biellese sta già pagando un elevato tributo in termini occupazionali con uno stillicidio di chiusure di piccole imprese che compromette i livelli nell'area biellese, sicché la prospettiva di ulteriori

135 licenziamenti desta grande preoccupazione in tutta la provincia di Biella —:

se e quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di operare una equa mediazione e di scongiurare la perdita di 135 posti di lavoro nel biellese.

(3-06312)

(27 settembre 2000)

(Sezione 5 – Ristrutturazione del Banco di Sicilia)

E) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

il Banco di Sicilia, anche a seguito del salvataggio operato nei confronti dell'ex Cassa di Risparmio per le province siciliane, si è trovato con l'essere controllato dal gruppo Banca Roma;

il gruppo titolare del pacchetto azionario di riferimento intende avviare in seno al Banco di Sicilia un piano industriale la cui attuazione contribuirà ulteriormente all'emarginazione della Sicilia ed al depotenziamento delle iniziative produttive degli operatori siciliani;

dall'incontro che i vertici bancari hanno avuto il 20 aprile 2000 con i sindacati del personale dipendente è emerso che la nuova gestione intende ridimensionare il personale dipendente di ben 1.050 unità, mentre per l'ingresso al Banco di Sicilia di unità giovani le prospettive a medio termine sono modestissime, essendo prevista l'assunzione di sole 250 unità;

non meno gravi si appalesano altre scelte in astratto definite quali « iniziative finalizzate allo sviluppo dell'efficienza » e che prevedono la riduzione del numero dei capizona da 24 a 12, con la scomparsa di sedi tradizionali del Banco di Sicilia quali quelle di Caltagirone, Termini Imerese, Sciacca, Lentini ed altre;

l'accorpamento, per esempio, della sede di Caltagirone a quella di Catania (il primo centro dista dal capoluogo 75 chilometri) contribuirà ulteriormente al degrado dell'*hinterland* calatino, che annovera quindici comuni per una popolazione complessiva di oltre 150.000 abitanti;

invero la sede di Caltagirone del Banco di Sicilia è stata finora il punto di riferimento della Agenzia per il patto territoriale per l'occupazione nel Calatino-Sud Simeto, in quanto la stessa sede ha svolto e svolge il duplice ruolo di concessionaria della predetta Agenzia di sviluppo integrato, nonché attività di valutazione dei progetti dei singoli soggetti interessati ai patti territoriali;

le soluzioni che la nuova dirigenza ha sottoposto ai sindacati nel corso dell'incontro del 20 aprile 2000, volenti o nolenti, sottrarrebbero, con l'estinzione della sede del Banco di Sicilia di Caltagirone, un « volano » per l'economia del Calatino-Sud Simeto, a tutto danno delle varie iniziative produttive che potrebbero sorgere nel quadro di quel patto territoriale i cui promotori hanno trovato finora nella sede calatina del Banco di Sicilia attività di consulenza;

si dice in Sicilia, con senso di invidia per le aree del centro-nord nelle quali le precipitazioni atmosferiche sono più regolari, che « lì sul bagnato ci piove! », con riferimento alle improvvise iniziative della nuova dirigenza, che vuole apportare 1.050 tagli al numero delle unità di dipendenti del Banco di Sicilia;

dobbiamo proprio constatare che il mondo bancario mette il proprio accanimento anziché sull'azione volta ad incrementare le unità occupate, nell'azione volta a far decrescere tale numero in una piaga che vede il tasso di disoccupazione al 24 per cento ed il tasso di disoccupazione giovanile al 75 per cento —:

se i fatti suesposti siano a conoscenza del Ministro interpellato;

se il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si sia

attivato o si intenda attivare per evitare che iniziative nate sotto il segno del potenziamento dell'efficienza e dell'efficacia non abbiano a costituire esse stesse causa di maggiori inefficienze e di stimolo di maggiore inefficacia per zone che, quali la Sicilia ed il Calatino-Sud Simeto, costituiscono il « profondo sud » dell'Italia a velocità ridotta, rispetto all'Italia del Nord a doppia velocità.

(2-02413)

« Garra ».

(22 maggio 2000)

(Sezione 6 – Contenzioso sulle pensioni di guerra presso la Corte dei conti)

F) Interrogazione

MARTINI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, LO PRESTI e MUSSOLINI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il procuratore generale della Corte dei conti dottor Vincenzo Apicella, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2000 della magistratura contabile, ha dedicato una significativa parte del suo intervento alla grave emergenza del contenzioso relativo alle pensioni di guerra;

il dottor Apicella, sul punto, ha auspicato una riforma che dia maggiore celerità alla procedura prevedendo in alcuni casi il ricorso al giudice monocratico;

una riforma di tal genere, oltre a risolvere una emergenza intollerabile, esprimerebbe la linea di un disegno coerente con le recenti riforme applicate alla giurisdizione ordinaria —:

se non ritenga ragionevole ed accoglibile la proposta avanzata dal procura-

tore generale della Corte dei conti dottor Vincenzo Apicella tendente a snellire le procedure attraverso l'introduzione, in alcuni casi, della figura del giudice monocratico. (3-04929)

(19 gennaio 2000)

(Sezione 7 – Mancata apertura delle direzioni provinciali dei servizi vari a Vibo Valentia e Crotone)

G) Interrogazione

TASSONE. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la mancata apertura delle direzioni provinciali dei servizi vari già direzione provinciale del tesoro e delle commissioni mediche di verifica, nelle nuove province di Vibo Valentia e Crotone, oltre ad arrecare disagi per le comunità interessate, dimostra la totale noncuranza nella gestione del pubblico denaro;

è opportuno segnalare che per il canone di locazione nella nuova provincia di Vibo Valentia, vengono corrisposte alla società Ginepa srl di Vibo Valentia a decorrere dal 16 novembre 1999 lire 25.781.000 di canone bimestrale per la direzione provinciale servizi vari e lire 10.355.000 per la commissione medica di verifica, mentre per la direzione provinciale dei servizi vari di Crotone, vengono corrisposti alla ditta immobiliare Muscò Michele lire 118.812.000 + Iva di canone annuo dal 1° marzo 2000 e per la commissione medica di verifica lire 56.334.000 + Iva di canone annuo dal 1° marzo 2000 —:

quali siano i motivi che impediscono l'apertura dei suddetti uffici. (3-06333)

(2 ottobre 2000)

DISEGNO DI LEGGE: S. 4571 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA, FATTO A BUENOS AIRES IL 6 APRILE 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (7211)

(A.C. 7211 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998.

(A.C. 7211 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

(A.C. 7211 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.581 milioni per l'anno 2000, in lire 1.562 milioni per l'anno 2001 ed in lire 1.581 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 7211 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4610 – RATIFICA ED ESECUZIONE
DEL TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERA-
ZIONE PRIVILEGIATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E
LA REPUBBLICA ARGENTINA, FATTO A BUENOS AIRES IL
6 APRILE 1998, CON DUE PROTOCOLLI, FATTI A ROMA IL
29 MARZO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (7214)**

(A.C. 7214 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999.

(A.C. 7214 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Trattato.

(A.C. 7214 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 148 milioni ad anni alterni a decorrere dal 2001, si provvede, per l'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 7214 – sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4755 – NUOVE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI INVESTIMENTI NELLE IMPRESE MARITTIME
(APPROVATO DAL SENATO) (7451)**

(A.C. 7451 – sezione 1)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

*(Disposizioni concernenti
i marittimi imbarcati).*

1. Il comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« 2. Alle disposizioni di cui al comma 1 può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sostì in un porto nazionale ».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, le parole: « In ogni caso dovranno

osservarsi i seguenti criteri: » sono sostituite dalle seguenti: « Per la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 dovranno essere osservati i seguenti criteri: ».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, è inserito il seguente:

« 1-bis. In deroga al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonché alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 può essere altresì determinata in conformità ad accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale ».

4. Il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

« 2. Nella tabella di armamento della nave è posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonché ai sensi degli accordi di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, non è richiesta la nazionalità italiana o comunitaria. L'autorità marittima, qualora non ricorrano motivi particolari o

di forza maggiore, nega le spedizioni alla nave il cui equipaggio sia composto non in conformità alla annotazione stessa. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto nella tabella di armamento della nave, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sostì in un porto nazionale ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Disposizioni concernenti i marittimi imbarcati).

Sopprimerlo.

5. 2. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 4, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

5. 16. Chincarini, Bosco, Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. L'articolo 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, deve interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale e continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall'attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco

di dodici mesi. I lavoratori marittimi percettori del suddetto reddito non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararlo all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

5. 1. Burlando, Baccini, Becchetti, Savarese, Marongiu, Repetto, Pasetto.

(Approvato)

(A.C. 7451 – sezione 2)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Norma interpretativa).

1. L'articolo 8 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, si interpreta nel senso che il contributo compensativo da assegnare alle autorità portuali è pari alla differenza, calcolata per l'intera durata della concessione, tra il canone che sarebbe derivato dall'applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e quello stabilito negli atti di concessione di cui al comma 1 del medesimo articolo 8.

2. Il contributo compensativo è erogato in un'unica soluzione per il danno economico subito dalle autorità portuali a tutto il 2000 e quindi annualmente fino alla scadenza della concessione, in proporzione all'incidenza negativa che l'ente subirà sul bilancio in ciascun esercizio finanziario.

3. Il contributo compensativo è erogato nei limiti della spesa massima autorizzata dall'articolo 8, comma 2, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.

(A.C. 7451 – sezione 3)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 7.**

*(Iniziative a favore del cabotaggio
nel Mediterraneo).*

1. Le ritenute di cui all'articolo 9 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e di cui all'articolo 19 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, oltre che per le finalità indicate negli stessi articoli 9 e 19, possono essere utilizzate anche per contributi ad iniziative per la promozione del cabotaggio nel Mediterraneo, nonché per studi di fattibilità finalizzati allo sviluppo dello stesso.

(A.C. 7451 – sezione 4)**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 8.**

*(Trasferimento dei compiti di attuazione
degli interventi nel settore marittimo).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, a quelli di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1, ed all'articolo 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, nonché a quelli di cui all'articolo 9 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Agli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1, si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa disposte a favore della

gestione commissariale del Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, considerando le autorizzazioni medesime corrispondentemente ridotte.

3. Per garantire con carattere di stabilità il corretto espletamento delle ampliate funzioni di vigilanza, programmazione e controllo ministeriale in connessione alla riorganizzazione dei settori della navigazione marittima ed aerea, nonché lo svolgimento delle funzioni operative connesse a provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attività su base triennale stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione delle predette funzioni in modo da assicurarne la realizzazione. Per le finalità del presente comma, a decorrere dall'anno 2001, il fondo unico di amministrazione, istituito dall'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri per il quadriennio 1998-2001, è integrato dell'importo di lire 4.800 milioni da destinare in sede di contrattazione integrativa alla definizione di specifici progetti e piani di incentivazione rivolti al personale dei livelli funzionali del Ministero dei trasporti e della navigazione appartenente al ruolo del soppresso Ministero della marina mercantile e al ruolo della ex Direzione generale dell'aviazione civile, utilizzato per il raggiungimento dei predetti obiettivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2001, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 1.800 milioni, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 3.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Trasferimento dei compiti di attuazione degli interventi nel settore marittimo).

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'onere derivante dal presente comma, quantificato in 4.800 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

8. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

(A.C. 7451 – sezione 5)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Conferimento alle regioni di funzioni amministrative nei porti di interesse regionale).

1. All'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le parole da: « tale conferimento » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicu-

rezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Conferimento alle regioni di funzioni amministrative nei porti di interesse regionale).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo ricadenti nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, le regioni acquisiscono, con riferimento alla compatibilità dell'uso delle aree ed opere portuali con gli interessi marittimi, il parere della competente autorità marittima.

9. 1. Gatto.

(Approvato)

(A.C. 7451 – sezione 6)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

(Disposizioni concernenti le concessioni dei beni demaniali marittimi).

1. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

« 2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione ».

2. All'articolo 45-*bis* del codice della navigazione le parole: « , in casi eccezionali e per periodi determinati, » sono soppresse.

(A.C. 7451 – sezione 7)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 8, pari a lire 89.450 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire 60.000 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.1.2 (cap. 7205) dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 2000 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 30 novembre 1998, n. 413, quanto a lire 450 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito della medesima unità previsionale di base 4.2.1.2. (cap. 7220) per l'anno 2000 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30

novembre 1998, n. 413, e, quanto a lire 29.000 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.2.10 (cap. 1618) dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 2000 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della legge 31 luglio 1997, n. 261.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 7451 – sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge n. 7451 recante « Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime », prevede il conferimento alle regioni di funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale a decorrere dal 1° gennaio 2002;

tale formulazione non prevede l'acquisizione del parere dell'Autorità marittima, alla quale sino al 31 dicembre 2001 compete secondo il modello codicistico l'attività procedimentale per il rilascio delle concessioni nei porti regionali e interregionali;

pertanto si rende necessario l'acquisizione del parere dell'Autorità marittima competente, al fine di consentire il necessario coordinamento con il potere gestionale delle regioni, che tenga conto di una visione globale della funzionalità ed operatività del sistema-porto mediante la preventiva nonché dovuta comparazione dell'uso delle aree ed opere portuali, con